

ACCORDO QUADRO PROT. N. 1076 DEL 06/09/2023 CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 54, CO. 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 *SS.MM.II.*, AVENTE AD OGGETTO “SERVIZIO DI FRONT END DI I° LIVELLO E BACK OFFICE DI II° LIVELLO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO CENTRALE” PROGETTO SERVIZIO CENTRALE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SAI - ANNUALITÀ 2023-2025 (COD. PROG. 250) CIG [92981471A4] CUP [D51J22000380001]

TRA

Cittalia - Fondazione dell'ANCI sulle politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione e la cittadinanza con sede legale in Roma alla via dei Prefetti 46, Cod. Fisc. e P. IVA n. 08689441007, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Matteo Biffoni, Cod. Fisc. [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa, di seguito per brevità anche “Cittalia”,

E

Dataram S.r.l., C.F e partita IVA n. 12331611009, pec dataram@pec.it, con sede legale in Via Flavio Domiziano 10 Roma Capitale (Roma), nella persona del legale rappresentante p.t. dott. Ezio Ferroni, Cod. Fisc. [REDACTED], di seguito per brevità anche “Aggiudicatario”.

Premesso che

A) Cittalia, con determina a contrarre prot. n. 379 del 07/04/2023, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 *ss.mm.ii.*, gestita attraverso la propria Piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche, accessibile all'indirizzo: <https://Cittalia.acquistitelematici.it>, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex art. 54, co. 3, del Codice, avente ad oggetto il “SERVIZIO DI FRONT END I° LIVELLO E BACK OFFICE DI II° LIVELLO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO CENTRALE”, per un periodo di 36 mesi.

B) L'estratto del bando di gara è stato inviato in data 07.04.2023 per la pubblicazione sulla GUUE.

C) Il Bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 43 del 14.04.2023 ed in pari data sulla piattaforma telematica <https://cittalia.acquistitelematici.it>, nella sezione amministrazione trasparente del sito web di Cittalia e sul sito web del MIT; il medesimo è stato pubblicato in data 19.04.2023 sui quotidiani La Notizia ed. nazionale, il Giornale ed. nazionale, il Corriere dello sport ed. regionale ed in data 22.04.2023 sul Fatto quotidiano centro/sud.

D) Con determina prot. n. 953 del 25/07/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione alla Dataram S.r.l. e la consegna anticipata del servizio all'aggiudicatario.

E) In attesa di procedere alla stipula del contratto, il Responsabile del Procedimento, con verbale di esecuzione in via d'urgenza del 31 luglio 2023, ha disposto l'esecuzione del contratto in via d'urgenza del servizio di front end di I° livello e back office di II° livello a supporto delle attività del Servizio Centrale.

F) Con nota prot. n. 967 del 25/07/2023 è stata data comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016.

G) l'Aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 83, del Codice.

H) Con specifico riferimento all'informativa antimafia, quest'ultima è stata richiesta in data 07.08.2023 tramite il sistema della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) con rilascio immediato della liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.L. 76/2020 e che, comunque, è decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. Pertanto, Cittalia intende procedere alla stipula del presente Accordo Quadro, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori

verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

I) L'Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi Allegati, ivi compresi il Capitolato e le relative FAQ, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

J) Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Cittalia nei confronti dell'Aggiudicatario, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, definendo il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali dei Contratti attuativi che verranno conclusi successivamente tra Cittalia e Dataram S.r.l..

K) Il presente Accordo Quadro è regolato: dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo il "Codice") applicabile *ratione temporis* alla procedura *de quo*; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche "GDPR") e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali), così novellato dal d.lgs 101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*"; dalle disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano l'attività di Cittalia o alla cui applicazione la stessa è comunque tenuta, di cui l'Aggiudicatario dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto; dal Codice di Comportamento di Cittalia e dal PTPCT

	2023-2025 della Fondazione; dal d.lgs. 81/2008; dalla L. 136/2010; dalle Linee guida	
	dell'ANAC concernenti l'esecuzione dei contratti pubblici.	
	L) In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente	
	Accordo Quadro, da una parte, e quanto dichiarato dall'Aggiudicatario nella propria	
	Offerta comprensiva di Allegati, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nel primo,	
	fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio di Cittalia, previsioni	
	migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro.	
	M) Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi sono sostituite,	
	modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere	
	cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente,	
	fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative	
	dei prezzi migliorativi per l'Aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni	
	o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in	
	essere.	
	N) L'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del	
	presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata allo stesso, ne	
	forma parte integrante e sostanziale.	
	L'Aggiudicatario ha prestato apposita garanzia nei confronti di Cittalia, rilasciata da	
	Generali Italia S.p.A., n. 430651200, per un importo di € 26.750,00 (euro	
	ventiseimilasettecentocinquanta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro.	
	Si rende ora necessario provvedere alla stipulazione del relativo Accordo Quadro con	
	unico operatore, che sarà in seguito indicato anche semplicemente con il termine	
	"Accordo".	
	Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.	
	SEZIONE I – ACCORDO QUADRO	
	4	

	Articolo 1	
	Valore delle premesse e degli allegati	
	1. Le premesse all’Accordo, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo: il Capitolato, il Patto di Integrità, l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.	
	Articolo 2	
	Oggetto e modalità di esecuzione	
	1. Nel presente Accordo vengono fissate, ai sensi dell’art. 54 del Codice, le condizioni generali stabilite in via preliminare per gli eventuali futuri Contratti attuativi di esecuzione del “servizio di <i>front end</i> I° livello e <i>back office</i> di II° livello a supporto delle attività del Servizio Centrale” (di seguito anche solo il “Servizio”). Con il presente Accordo, Cittalia affida l’esecuzione del Servizio all’Aggiudicatario, che la accetta, alle condizioni contenute nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati, che ne formano parte integrante, impegnandosi ad eseguirli nel pieno rispetto di questi ultimi.	
	2. Per l'esecuzione del presente Accordo, l'Aggiudicatario si impegna a garantire le seguenti attività, come meglio specificate nel Capitolato e nella Proposta di offerta. Nello specifico, l’Aggiudicatario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, dovrà supportare Cittalia, secondo quanto in dettaglio riportato negli artt. 1 e ss. del Capitolato, nell’altra documentazione di gara nonché nell’offerta risultata aggiudicataria, nello svolgimento delle seguenti Linee di attività:	
	- Linea di attività A: Assistenza tecnica per il corretto utilizzo della Banca Dati SAI;	
	- Linea di attività B: Attivazione di campagne di comunicazione;	
	5	

	- Linea di attività C: Monitoraggio degli inserimenti dei beneficiati nel SAI;	
	- Linea di attività D: Assistenza al Monitoraggio dei Progetti SAI;	
	- Linea di attività D: Servizi aggiuntivi.	
	3. Ciascuna delle suddette attività si sostanzierà in:	
	- Attività di <i>front-end</i> di primo livello: per le questioni risolvibili autonomamente dall'Aggiudicatario senza il necessario intervento di Cittalia, lo stesso fornirà soluzione immediata al richiedente, registrando su una propria piattaforma web l'apertura e la chiusura dell'attività; - Attività di <i>back office</i> di secondo livello: per le questioni di maggiore complessità in cui sia necessario l'intervento di Cittalia, l'Aggiudicatario procederà alla presa in carico sistematica delle richieste avendo cura di inserirle in un report che verrà trasmesso a Cittalia la quale provvederà a darne riscontro ai fini del completamento della suddetta attività; a seguito del riscontro ricevuto l'Aggiudicatario comunicherà l'esito al richiedente completando l'attività di secondo livello.	
	4. L'Aggiudicatario dovrà realizzare, in stretto raccordo con i soggetti che la Stazione appaltante si riserva di indicare, le attività che saranno richieste come specificato nell'art. 5 del Capitolato, secondo le modalità esecutive specifiche di cui all'art. 4 del Capitolato.	
	5. L'attività dovrà essere prestata applicando la diligenza e professionalità richieste dalla legge e secondo i migliori standard di mercato e/o professionali. In particolare, è convenuta come condizione essenziale dell'accordo la qualità delle attività rese alla Committente e la loro conformità alle tempistiche e alle specifiche tecniche concordate.	
	6. L'Aggiudicatario è a conoscenza del fatto che non vi è alcun obbligo di spesa da parte della Committente e, pertanto, la stipula del presente Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Committente alla stipula dei successivi Contratti Attuativi.	
	6	

	L'Aggiudicatario, pertanto, non acquisisce alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni	
	oggetto dell'Accordo Quadro, restando impegnato a stipulare i singoli Contratti	
	attuativi.	
	Articolo 3	
	Durata	
	1. L'Accordo ha una durata di n. 36 (sei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione.	
	2. La durata dell'Accordo può essere modificata ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a),	
	del Codice sino a ulteriori sei mesi, a insindacabile volontà di Cittalia e tenuto conto	
	della natura delle prestazioni e dei servizi, ai sensi dell'art. 54, co. 1 del Codice, nel caso	
	in cui il valore complessivo dell'Accordo non sia stato ancora esaurito e, comunque,	
	sino alla concorrenza massima del valore medesimo. Qualora intenda esercitare detta	
	facoltà, Cittalia ne darà comunicazione all'Aggiudicatario, a mezzo PEC, almeno 15	
	giorni prima della scadenza del termine.	
	3. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di Cittalia di ricorrere alla proroga di cui all'art.	
	106, comma 12, del Codice, in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle	
	prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e	
	condizioni.	
	4. Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale Cittalia potrà attivare	
	il singolo Contratto attuativo.	
	5. L'Accordo resta valido, efficace e vincolante, ai fini della regolamentazione degli	
	appalti specifici (i singoli Contratti attuativi), per tutto il periodo di vigenza dei	
	medesimi; pertanto, qualora entro il termine di durata del presente Accordo sia stato	
	attivato un servizio, l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto specifico saranno	
	regolati dall'Accordo Quadro nonché dal singolo Contratto attuativo.	
	Articolo 4	
	Importo massimo, Corrispettivo e Clausola di Revisione Prezzi	
	7	

	1. L'Aggiudicatario prende atto che l'importo massimo del presente Accordo è pari ad € 535.000,00 (euro cinquecentotrentacinquemila/00) oltre IVA, di cui € 0,00 quali oneri per la sicurezza. Tale importo massimo, frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno di Cittalia in relazione ai Servizi richiesti non è in alcun modo impegnativo, né vincolante per Cittalia nei confronti dell'Aggiudicatario del presente Accordo.	
	2. Il prezzo per le attività di cui al precedente Art. 2, viene fissato in € 20,116/ora per ciascuna delle risorse impiegate così come individuate nell'offerta aggiudicataria.	
	3. L'Aggiudicatario con la sottoscrizione del presente Accordo attesta:	
	- di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei servizi previsti nell'Accordo;	
	- di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale specializzato, tale da permettere l'esecuzione dei servizi compresi nell'Accordo;	
	- di impegnarsi a collaborare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto allo scopo di agevolare l'esecuzione del Contratto;	
	- di ritenere il corrispettivo pienamente remunerativo di ogni e qualsivoglia costo presupposto e/o compreso e/o conseguente all'esecuzione dei servizi offerti, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4.	
	4. Ai sensi dell'art. 29 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2022 n. 25 sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del citato Decreto-legge e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo	

	restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1	
	dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo	
	si fa riferimento al citato articolo 29.	
	5. Il Responsabile Unico del Procedimento e l'Aggiudicatario danno	
	concordemente atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata	
	esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto	
	dall'Aggiudicatario.	
	6. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi, a seguito di apposita	
	istanza, possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei	
	prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT,	
	oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla	
	differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e	
	impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento	
	del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del	
	contratto, secondo le condizioni che seguono: (i) Il Responsabile del Procedimento	
	conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei	
	singoli prezzi di materiali e/o servizi che incidono sul contratto aggiudicato; (ii) La	
	revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, a	
	decorrenza dalla seconda annualità; (iii) E' comunque stabilito che, sino al 31	
	dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel	
	valore dei beni e/o dei servizi, che abbia determinato un aumento o una	
	diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per	
	cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, il	
	Contraente ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una	
	revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto.	
	9	

	7. Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente	
	articolo le forniture e i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione	
	dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per	
	l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto	
	originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso	
	d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.	
	8. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi	
	revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del	
	Codice Civile.	
	Art.5	
	Obblighi dell'Aggiudicatario	
	1. L'Aggiudicatario, nel corso dell'Accordo quadro, si impegna:	
	a) a mantenere fermo, per tutta la durata del presente Accordo, ogni impegno	
	assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo, ivi compresa la	
	disponibilità di almeno n. 5 (cinque) risorse per tutta la durata del presente Accordo	
	quadro;	
	b) a presentare offerta per gli appalti specifici nel rispetto di quanto offerto ai fini	
	dell'aggiudicazione dell'Accordo quadro;	
	c) a stipulare, su richiesta di Cittalia, il singolo Contratto attuativo e a dare	
	esecuzione al Contratto medesimo;	
	d) a rendersi disponibile, negli ultimi n. 2 (due) mesi di efficacia dell'Accordo	
	quadro, per tutte le attività necessarie a un passaggio di consegne verso altro	
	operatore del settore ovvero direttamente verso Cittalia, secondo un Piano di	
	trasferimento come previsto all'art. 11 del Capitolato;	
	e) a tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo, la	
	documentazione amministrativa necessaria alla stipula del presente Accordo;	
	10	

	f) a sottoscrivere e ad accettare la nomina quale Sub-Responsabile del	
	trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR),	
	impegnandosi a rispettare puntualmente tutti gli obblighi e le prescrizioni ivi previste.	
	2. L'Aggiudicatario, inoltre, dichiara di non incorrere nelle cause di incompatibilità di	
	cui alle premesse del Capitolato nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente	
	ogni eventuale variazione intervenuta nel corso dell'esecuzione dell'Accordo quadro.	
	3. In particolare l'Aggiudicatario, al fine di tenere aggiornata la documentazione	
	amministrativa, deve: comunicare a Cittalia ogni modificazione e/o integrazione	
	relativa alle attestazioni e dichiarazioni rilasciate e attestanti che l'Aggiudicatario non	
	si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, entro il	
	termine perentorio di n. 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conoscenza dell'evento	
	modificativo/integrativo; inviare a Cittalia, su semplice richiesta, il certificato	
	aggiornato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A o	
	dichiarazione sostitutiva del medesimo ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;	
	comunicare a Cittalia ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la	
	capacità professionale e tecnica, entro il termine perentorio di n. 3 giorni (tre) giorni	
	lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.	
	Articolo 6	
	Garanzia definitiva	
	1. A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal	
	presente Accordo e dai singoli Contratti attuativi, l'Aggiudicatario ha prestato una	
	garanzia definitiva pari ad € 26.750,00 secondo le condizioni e le modalità stabilite	
	dall'art. 103 del Codice e le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.	
	2. La fideiussione, che si intende allegata all'Accordo, è prestata a garanzia	
	dell'adempimento di tutte le obbligazioni ivi previste e del risarcimento dei danni	
	derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di	
	11	

	avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, in ogni	
	caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 103 del d. lgs.	
	n. 50/2016.	
	3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione	
	di penali o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro	
	entro il termine di n. 10 (dieci) giorni. In caso di inottemperanza da parte	
	dell'Aggiudicatario, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi da	
	corrispondere, ferma restando la facoltà di risoluzione dell'Accordo.	
	SEZIONE II – APPALTI SPECIFICI	
	Articolo 7	
	Durata	
	1. La durata dei Contratti attuativi verrà stabilita di volta in volta nei singoli contratti	
	che saranno stipulati.	
	2. Resta inteso che gli importi pattuiti a fronte di Contratti attuativi si intendono	
	validi sino al completamento degli incarichi affidati, anche se la loro durata dovesse	
	superare il termine di validità del presente Accordo. Pertanto, l'Aggiudicatario è tenuto	
	ad eseguire tutte le prestazioni che Cittalia abbia richiesto con un Contratto attuativo	
	concluso prima della data di scadenza. In tal caso, il termine di scadenza si deve	
	intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito da Cittalia per l'esecuzione delle	
	prestazioni richieste, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o	
	maggiori compensi di sorta.	
	Articolo 8	
	Modalità di Affidamento	
	1. I servizi oggetto del presente Accordo saranno richiesti da Cittalia di volta in volta,	
	secondo le proprie necessità, nel corso della validità dello stesso.	
	12	

	2. Nel periodo successivo alla stipula del primo contratto attuativo, è data facoltà all'Aggiudicatario di richiedere un periodo di affiancamento con il personale di Cittalia, della durata massima di n. 20 (venti) giorni naturali, secondo le tempistiche e le modalità indicate all'art. 10 del Capitolato cui espressamente si rinvia.	
	3. Per l'attivazione dei contratti attuativi:	
	- Cittalia invia all'Aggiudicatario una "Richiesta di Quotazione" (RdQ), a mezzo PEC, specificando l'esigenza, gli obiettivi ed i servizi richiesti che l'Aggiudicatario dovrà eseguire;	
	- a seguito della RdQ, l'Aggiudicatario produce una "Offerta Tecnico Economica" (OTE) entro i tempi stabiliti nella RdQ stessa. La produzione dell'OTE non sarà remunerata in alcun modo;	
	- Cittalia esamina la OTE e, nel caso la consideri congrua e adeguata alle proprie esigenze, assegna il servizio all'Aggiudicatario attraverso una "Richiesta di Prestazione" (RdP) che dovrà contenere il dettaglio di attività, tempi e stime d'impegno delle risorse. A fronte della RdP l'Aggiudicatario dovrà, nei tempi previsti nella RdQ, attivare il servizio richiesto pena l'applicazione delle penali contrattualmente previste.	
	4. Resta inteso che, qualora l'importo del singolo Contratto attuativo superi il valore di € 40.000,00, lo stesso sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.	
	Articolo 9	
	Obblighi dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali	
	1. Per le modalità di affidamento delle attività oggetto del singolo Contratto attuativo, nonché per le modalità esecutive e di rendicontazione delle prestazioni contrattuali, vale quanto stabilito nel presente Accordo, nel Capitolato e, se del caso, nel singolo Contratto attuativo.	
	13	

2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella documentazione contrattuale, fatte salve ulteriori migliorie tecniche indicate nell'Offerta tecnica e/o successivamente approvate da Cittalia; in ogni caso, l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei dati in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, restando a carico del medesimo Aggiudicatario gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.

3. L'Aggiudicatario si obbliga espressamente a:

- eseguire tutte le attività con la necessaria diligenza e professionalità, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo, nel Capitolato, nel Contratto attuativo e negli eventuali allegati; impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto, secondo quanto specificato nel presente Accordo, nel Capitolato, nel Contratto attuativo, negli eventuali Allegati;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Cittalia, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente Accordo, nel Contratto attuativo e negli eventuali allegati;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza delle informazioni e dei dati trattati;
- garantire, con organizzazione a propria cura, la formazione e l'aggiornamento delle risorse impiegate sui temi oggetto delle Linee di attività di cui all'art. 2;

	- adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le	
	indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno	
	predisposte e comunicate da Cittalia;	
	- manlevare e tenere indenne Cittalia da tutte le conseguenze derivanti dalla	
	eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di	
	igiene e sanitarie vigenti.	
	4. Resta inteso che l'Aggiudicatario si impegna a garantire l'esecuzione dei servizi di	
	cui al presente Accordo presso la propria sede e unicamente tramite l'organizzazione	
	di propri mezzi e risorse e in piena autonomia organizzativa. L'Aggiudicatario, dunque,	
	è e resta l'unico soggetto legittimato ad esercitare il potere organizzativo e direttivo	
	sulle risorse impiegate nell'appalto e, pertanto, dette risorse non potranno intendersi	
	integrate nell'organizzazione di Cittalia, né saranno a queste legate da alcuna	
	fattispecie di rapporto diretto. In conseguenza di ciò si stabilisce che tutte le richieste	
	relative ai servizi prestati devono sempre essere dirette al responsabile del contratto	
	indicato dall'Aggiudicatario, che avrà cura di individuare le migliori modalità per far	
	fronte alle necessità prospettate. Tali richieste, pertanto, non potranno mai essere	
	indirizzate direttamente alle risorse impiegate dall'Aggiudicatario e, ove presentate	
	direttamente alle risorse impiegate, si considerano come non effettuate.	
	Articolo 10	
	Luogo di lavoro e trasferte	
	1. Il Servizio dovrà essere svolto presso la sede dell'Aggiudicatario secondo le	
	modalità e le tempistiche concordate nei singoli Contratti attuativi, in virtù delle	
	attività di volta in volta richieste. L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio personale	
	di postazioni di lavoro, complete di hardware e software, che dovranno essere	
	installate presso la propria sede in idonei locali nel rispetto delle normative vigenti.	
	In particolare, la dotazione tecnica dovrà rispettare i requisiti minimi previsti nel	

Capitolato, fatte salve ulteriori migliorie tecniche indicate nell'Offerta tecnica e/o
successivamente approvate da Cittalia. Sarà parimenti esclusivo obbligo
dell'Aggiudicatario provvedere a organizzare le necessarie attività di formazione e
aggiornamento del proprio personale, utilizzato per l'esecuzione delle attività, al
fine di garantire la migliore esecuzione dei servizi.

2. Cittalia si riserva di chiedere la partecipazione a riunioni di informazione e coordinamento che si terranno in Roma presso la propria sede e/o presso altre sedi. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi ricomprese nei corrispettivi, le spese di trasferta relative a dette riunioni e/o agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività, oggetto del contratto.

Articolo 11

Documentazione contrattuale

1. Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate e gestite
secondo le modalità stabilite nei documenti di appalto specifico di cui al singolo
contratto attuativo.

2. La documentazione che l'Aggiudicatario deve predisporre, anche ai fini della rendicontazione delle attività, dovrà essere redatta, gestita (relativamente alle eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti) e sottoposta all'approvazione di Cittalia, con le modalità ed i termini stabiliti nel singolo Contratto attuativo, compatibilmente con quanto descritto nel presente Accordo quadro.

Articolo 12

Referenti Responsabili

	1. Per Cittalia la dott.ssa Virginia Costa svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di RUP e Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per tutti gli appalti specifici; per l'Aggiudicatario Alessandro Ferroni è stato indicato quale referente e responsabile del servizio.	
	Articolo 13	
	Gestione delle risorse nel corso dell'appalto specifico	
	1. L'Aggiudicatario è tenuto a rendere disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali tutte le risorse indicate nella propria Offerta Tecnica e a non modificarne la composizione per l'intera durata del singolo contratto attuativo. Le risorse dedicate all'esecuzione del Servizio oggetto del presente Accordo, così come esplicitamente indicato in Offerta Tecnica costituirà, pertanto, obbligo contrattuale vincolante per l'Aggiudicatario.	
	2. L'Aggiudicatario si impegna ad avvalersi del personale indicato nell'Offerta Tecnica, con il quale abbia stipulato un contratto di lavoro dipendente o di collaborazione, e che, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, risponda alle caratteristiche professionali necessarie allo svolgimento dell'attività, nonché di idonea conoscenza in materia di normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE n. 679/2916 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e all'ulteriore normativa, nazionale ed eurounitaria, vigente nonché dei connessi obblighi che da questa scaturiscono a carico di tutti i soggetti che trattano dati personali, al fine di assicurare la completa conformità di tutte le attività che saranno eseguite sotto la direzione dell'Aggiudicatario, anche in adempimento delle nomine che tale soggetto effettuerà a tutela dei diritti degli interessati.	
	3. Eventuali avvicendamenti riguardanti le risorse dedicate all'esecuzione del Servizio devono essere concordati ed esplicitamente autorizzati da parte di Cittalia. La sostituzione deve avvenire con una risorsa analoga per competenze ed esperienze.	
	17	

4. Durante tutta la durata del Contratto attuativo, Cittalia si riserva la possibilità di procedere a un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza delle competenze di ogni risorsa alle specifiche esigenze e, eventualmente, richiedere la sostituzione delle risorse ritenute non adeguate. Cittalia si riserva altresì l'insindacabile facoltà di esprimere il mancato gradimento delle risorse messe a disposizione dall'Aggiudicatario e richiedere, con comunicazione scritta e motivata, la sostituzione di una o più risorse nelle seguenti ipotesi: casi di prolungati e non motivati periodi di assenza, non raggiungimento dei requisiti minimi di conoscenza/competenza richiesti, basso livello di produttività, mancato rispetto delle norme etico-professionali o disciplinari, nonché altre motivazioni che possano implicare un non gradimento della risorsa.

5. L' Aggiudicatario è tenuto alla sostituzione delle risorse non gradite entro il termine indicato dallo stesso nella propria Offerta Tecnica (termine non superiore a 7 (sette) giorni naturali consecutivi a partire dalla richiesta di Cittalia). Il mancato rispetto del tempo di sostituzione delle risorse indicato dall'Affidatario nella propria Offerta Tecnica, darà luogo all'applicazione delle penali contrattualmente previste.

6. Qualora l'Aggiudicatario proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione di Cittalia, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Aggiudicatario e dallo stesso comunicate a Cittalia, di applicare una penale nei termini di cui al successivo art. 14.

7. In caso di indisponibilità delle risorse per dimissioni o per causa di forza maggiore (es. malattia, infortunio, ferie, ecc.), ferma restando la necessità del gradimento, l'Aggiudicatario dovrà sostituire la risorsa indisponibile con un'altra risorsa analoga per competenze ed esperienze, nel rispetto degli stessi tempi contrattuali della sostituzione per mancato gradimento, fissati al precedente comma.

	8. Nel caso di sostituzione delle risorse per qualsivoglia fattispecie, l'Aggiudicatario	
	deve provvedere, a sue spese, all'affiancamento tra la risorsa uscente e quella entrante	
	per un periodo necessario a garantire il trasferimento completo delle competenze	
	acquisite e l'erogazione delle attività contrattuali, senza soluzione di continuità.	
	Articolo 14	
	Livelli di servizio, inadempienze contrattuali e penalità	
	1. Le risorse impiegate devono avere un costante approccio di flessibilità e capacità	
	organizzativa al fine di fronteggiare tempestivamente ed efficacemente cambiamenti	
	nei programmi e/o nelle modalità di esecuzione del Servizio.	
	2. Il livello di servizio richiesto è considerato garantito ove, l'Aggiudicatario esegua	
	le prestazioni contrattuali in modo conforme alle prescrizioni contenute nel presente	
	Accordo, nel Capitolato, nella documentazione di gara, nonché a quanto indicato	
	dall'Aggiudicatario stesso in sede di Offerta tecnica, ove migliorativa.	
	3. A fronte di inadempimenti o inefficienze, a seguito di richiesta scritta da parte di	
	Cittalia, l'Aggiudicatario dovrà mettere in atto, entro il termine di 15 giorni, le	
	opportune azioni correttive dirette a ristabilire la continuità e l'efficienza del Servizio.	
	Scaduto inutilmente il termine concesso, Cittalia applicherà, in tutte le ipotesi	
	espressamente previste, una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento	
	e/o del ritardo ricompresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille del valore del Contratto	
	attuativo, Iva esclusa, per ogni giorno di inadempimento.	
	4. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, Cittalia	
	si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto dall'art. 1382	
	cod. civ. nonché la risoluzione nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.	
	19	

5. L'ammontare delle penali maturate potrà essere trattenuto da Cittalia sull'importo dei corrispettivi contrattuali dovuti all'Aggiudicatario in sede di liquidazione delle fatture, ovvero potrà essere recuperato mediante incameramento della cauzione definitiva, prevista dal contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate non può superare il 10% del valore dell'Accordo quadro. Nell'eventualità che tale condizione si verifichi, la Stazione appaltante procede alla risoluzione dell'Accordo e all'esecuzione in danno nei confronti dell'Aggiudicatario.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 15

Sospensione del Servizio

1. L'Aggiudicatario non può sospendere il Servizio attivato in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Cittalia.

2. L'eventuale sospensione del Servizio per decisione unilaterale dell'Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione dell'Accordo per colpa.

3. In tal caso Cittalia procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Cittalia e conseguenti a quelli derivanti dal dover ricorrere ad un nuovo affidamento del Servizio.

Articolo 16

Verifiche e controlli

1. Cittalia si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la conformità delle prestazioni, finalizzati a verificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni dei documenti di gara e delle pattuizioni contrattuali.
2. Qualora dal controllo qualitativo e quantitativo il Servizio dovesse risultare non conforme alle disposizioni contrattuali, l'Aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
3. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà produrre report mirati e concordati con Cittalia, che dovranno contenere le informazioni necessarie per misurare la qualità del Servizio erogato al fine di permettere una corretta stima e valutazione.
4. I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non liberano l'Aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dall'inosservanza delle suddette disposizioni.
5. Cittalia, al fine di garantire standard di assistenza elevati, tramite il proprio Referente, monitora le risorse impiegate e gestisce, tramite adeguato sistema di tracciabilità delle istanze, eventuali disorganizzazioni o malfunzionamenti per salvaguardare la funzionalità del Servizio.

Articolo 17

Corrispettivi e Modalità di pagamento

	1. L'Aggiudicatario si impegna a mantenere fissi e invariati i prezzi concordati al precedente art. 4.2 per tutta la durata dell'Accordo, fatte salve le previsioni di cui al richiamato art. 4, commi 4 e seguenti. I suddetti corrispettivi si intendono onnicomprensivi e non saranno soggetti ad alcuna variazione, durante tutto il periodo di esecuzione.	
	2. L'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento dei corrispettivi inerenti i singoli appalti specifici, a condizione che ne venga attestata l'esatta prestazione, da parte del Direttore dell'esecuzione, tramite l'approvazione della relazione predisposta dall'Aggiudicatario con cadenza mensile. La relazione, che dovrà essere presentata entro il quinto giorno solare successivo alla data di fine mese, dovrà riportare l'indicazione dell'attività svolta, anche con riferimento ai singoli report richiesti, con la specifica delle figure professionali utilizzate, il costo unitario per risorsa e il compenso spettante.	
	3. Ciascuna fattura elettronica dovrà contenere il riferimento al singolo Contratto attuativo, all'Accordo Quadro, ai servizi cui si riferisce e dovrà essere intestata a Cittalia - Fondazione dell'ANCI – Via dei Prefetti 46, 00186 Roma, P.IVA 08689441007, con indicazione del CIG figlio e CUP, del Codice Univoco Ufficio CK9S0M, nonché della seguente dicitura “Scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/1972 ss.mm.ii. L'eventuale IVA verrà versata da Cittalia direttamente all'Erario”.	
	4. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture – previa acquisizione di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato e comunicato dall'Aggiudicatario ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.	
	5. In caso di ritardo nei pagamenti di Cittalia, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del	

	Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo	
	quanto previsto nell'art. 5, del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.	
	6. L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà	
	tempestivamente noto a Cittalia, per quanto di propria competenza, le variazioni che	
	si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo e nei singoli	
	Contratti attuativi; in difetto di tale comunicazione l'Aggiudicatario non potrà sollevare	
	eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già	
	effettuati.	
	7. Sull'importo del corrispettivo spettante all'Aggiudicatario, ai fini della liquidazione	
	dello stesso, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute a Cittalia	
	a titolo di penale per inadempienze, ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso	
	contrattualmente previsto e sarà applicata la trattenuta ex art. 30, co. 5-bis del Codice.	
	Articolo 18	
	Tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla legge 13	
	agosto 2010, n. 136 <i>ss.mm.ii.</i> , con particolare riferimento all'art. 3 relativo alla	
	tracciabilità dei flussi finanziari.	
	2. A tal fine l'Aggiudicatario ha comunicato alla Committente:	
	- gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i al presente	
	Accordo quadro;	
	- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli	
	stesso/i;	
	impegnandosi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.	
	3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti	
	correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Aggiudicatario è	

	tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In	
	difetto di tale comunicazione, l'Aggiudicatario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni	
	in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Accordo	
	quadro, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o	
	postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.	
	3, co. 9 <i>bis</i> , della l. 136/2010.	
	5. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 delle Linee	
	guida ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornate con delibera n. 556 del	
	31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.	
	6. In caso di inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui sopra, Cittalia	
	intenderà risolti di diritto i contratti attuativi, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà	
	tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Cittalia.	
	SEZIONE III -	
	REGOLE RELATIVE ALL'ACCORDO QUADRO E ALL'APPALTO SPECIFICO	
	Articolo 19	
	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
	1. L'Aggiudicatario deve garantire che le risorse preposte all'esecuzione del Servizio	
	dipenderanno solo ed esclusivamente dall'Aggiudicatario medesimo, con esclusione di	
	qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Cittalia, la quale si	
	limiterà a fornire unicamente al Referente dell'Aggiudicatario solo direttive di massima	
	per il miglior raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato l'accordo quadro	
	e i singoli Contratti attuativi del medesimo.	
	24	

	2. L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti attuativi, le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e <i>s.m.i.</i>	
	3. L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di stipula di ciascun Contratto attuativo alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.	
	4. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.	
	6. In caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Aggiudicatario, si richiama quanto disposto dall'art. 30, co. 5 e 6, del Codice.	
	Articolo 20	
	Responsabilità	
	1. L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Aggiudicatario stesso quanto di Cittalia e/o di terzi,	
	25	

	in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione	
	delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.	
	2. L'Aggiudicatario risponde, ai sensi dell'art. 82, par. 2 del GDPR, per il danno	
	causato dal trattamento dei dati ove non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal	
	Regolamento, specificatamente diretti ai responsabili del trattamento, ovvero abbia	
	agito in modo difforme o contrario rispetto alla nomina quale Sub-Responsabile del	
	trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR nonché alle istruzioni di Cittalia di	
	cui al presente Accordo Quadro o successivamente impartite. Qualora Cittalia e	
	l'Aggiudicatario causino congiuntamente un danno, questi saranno, nei riguardi	
	dell'interessato, responsabili in solido per l'intero ammontare del danno dallo stesso	
	patito.	
	3. Nel caso in cui Cittalia corrisponda, conformemente al par. 4 dell'art. 82 del GDPR,	
	l'intero risarcimento del danno patito dall'interessato, questa avrà il diritto di ottenere	
	dall'Aggiudicatario la quota del risarcimento corrispondente alla parte di	
	responsabilità di quest'ultimo, in relazione al danno, conformemente alle condizioni di	
	cui al par. 5 dell'art. 82 del GDPR.	
	4. Anche in caso di eventuali coperture assicurative, resta ferma l'intera	
	responsabilità dell'Aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti ovvero	
	per danni eccedenti i massimali assicurati.	
	Articolo 21	
	Obblighi di riservatezza e condotta	
	1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui	
	venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in	
	qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi	
	da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei	

	singoli Contratti attuativi, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dei Contratti attuativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.	
	3. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
	4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Cittalia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto attuativo ovvero il presente Accordo Quadro, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Cittalia.	
	5. L'Aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali del presente Accordo Quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del medesimo a gare e appalti.	
	6. L'Aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione dei Contratti attuativi, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023 - 2025 (PTPCT) adottati da Cittalia e consultabili sul sito www.cittalia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché dal Patto di integrità allegato alla documentazione di gara e da intendere accluso al presente Accordo. In caso di violazione delle disposizioni e dei principi ivi previsti, Cittalia potrà risolvere il Contratto attuativo, fatta salva la facoltà di agire per l'accertamento di eventuali ulteriori responsabilità, anche per danno all'immagine.	
	Articolo 22	
	27	

	1. L'Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non	
	intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto	
	dell'Accordo.	
	Articolo 25	
	Divieto di cessione dell'Accordo quadro e dei Contratti attuativi	
	1. Fatte salve le vicende soggettive dell'Aggiudicatario di cui all'art. 106, co. 1, lett.	
	d) n. 2 del Codice, è fatto divieto allo stesso di cedere l'Accordo quadro e i singoli	
	Contratti attuativi.	
	2. L'Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità	
	previste dall'art. 106, co. 13, del Codice, conformemente alle disposizioni di cui alla l.	
	n. 52/1991 ivi richiamate. In particolare, la cessione del credito deve risultare da atto	
	pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata a Cittalia. Quest'ultima	
	potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Aggiudicatario cedente in	
	base al contratto.	
	3. In caso di cessione del credito, l'Aggiudicatario si impegna a comunicare al	
	cessionario il CIG n. 92981471A4, il/i CIG figlio/i che sarà/anno indicato/i in sede di	
	Contratti attuativi e il CUP D51J22000380001 affinché gli stessi vengano riportati sugli	
	strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti	
	dedicati, nonché ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario, mediante bonifico	
	bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Aggiudicatario medesimo,	
	riportando il/i CIG e il CUP della presente commessa.	
	4. In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui al presente	
	articolo, fermo restando il diritto di Cittalia al risarcimento del danno, l'Accordo quadro	
	e/o il Contratto attuativo si intende risolto di diritto.	
	Articolo 26	
	Recesso	
	29	

	1. Cittalia ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di	
	recedere, ai sensi dell'art. 109 del Codice, dal presente Accordo e dai Contratti attuativi	
	in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi	
	da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo PEC.	
	2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a	
	Cittalia e assicurando il rispetto degli obblighi di cancellazione/restituzione dei dati	
	personali.	
	3. In caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto	
	correttamente eseguito con la necessaria diligenza e professionalità secondo il	
	corrispettivo e le condizioni di contratto, oltre al decimo dell'importo dei servizi non	
	eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del	
	prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle	
	prestazioni eseguite.	
	4. L'Aggiudicatario rinuncia, sin d'ora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni	
	ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.	
	Articolo 27	
	Risoluzione	
	1. Ferme restando le altre cause di risoluzione espressamente previste nel presente	
	Accordo, Cittalia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	
	l'adempimento, potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod.	
	civ., previa dichiarazione da comunicarsi con PEC, nei seguenti casi:	
	a) qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento	
	definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui	
	al codice delle leggi antimafia e, in ogni caso, qualora fosse accertato il venir	
	30	

	meno di ogni altro requisito richiesto per la partecipazione alla gara dall'art.	
	80 del Codice;	
	b) qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, co.1 del Codice;	
	c) qualora, per fatto e colpa dell'Aggiudicatario, sia risolto un Contratto	
	attuativo;	
	d) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.	
	n. 231/01, che impediscano all'Aggiudicatario di contrattare con la Pubblica	
	Amministrazione;	
	e) in caso di accertamenti giudiziari, effettuati nel corso dell'Accordo Quadro,	
	per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui,	
	intervenute nei confronti di Cittalia e dipendenti da fatto dell'Aggiudicatario;	
	f) In caso di inadempimento e/o grave difformità, non risolta o non superata nei	
	termini assegnati da Cittalia, rispetto alla normativa di cui al Reg UE n.	
	679/2016 (GDPR) e al d. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;	
	g) In caso di mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse entro	
	il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;	
	h) recidiva: nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del	
	valore dell'Accordo quadro;	
	i) in caso di mancata osservanza degli obblighi contenuti nel Patto di integrità.	
	2. Costituisce altresì causa di risoluzione dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 3, co.	
	9-bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero	
	degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di	
	pagamento.	
	3. La risoluzione dell'Accordo Quadro costituisce causa ostativa all'aggiudicazione di	
	nuovi Contratti attuativi.	

	4. Se la risoluzione dell'Accordo Quadro dipende da cause ostative alla	
	contrattazione con la Pubblica Amministrazione, anche eventuali Contratti attuativi in	
	corso verranno risolti.	
	4. Negli altri casi, è facoltà di Cittalia, tenuto conto delle cause che hanno	
	determinato la risoluzione dell'Accordo Quadro, annullare/revocare l'aggiudicazione	
	dei Contratti attuativi in essere.	
	5. La risoluzione dell'Accordo Quadro non accompagnata dalla risoluzione dei	
	Contratti attuativi aggiudicati fa sì che ad essi continui ad essere applicabile, fino al loro	
	termine, la normativa dell'Accordo Quadro.	
	6. Cittalia potrà risolvere ex art. 1453 c.c. ciascun Contratto attuativo allorché	
	l'Appaltatore non adempia alle obbligazioni previste in esso o nell'Accordo Quadro,	
	previa assegnazione di congruo termine e indipendentemente dall'eventuale	
	applicazione delle penali.	
	7. In caso di risoluzione di uno o più Contratti attuativi, l'Aggiudicatario si impegna	
	comunque a realizzare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio	
	in favore di Cittalia.	
	8. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi	
	regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del	
	contratto.	
	Articolo 28	
	Trattamento dei dati personali	
	1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla	
	Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati	
	(nel seguito anche "Regolamento UE"), la Stazione appaltante fornisce le seguenti	

	informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e	
	propedeutico alla stipula dell'Accordo da parte della Committente.	
	2. Finalità del trattamento	
	- i dati forniti dal concorrente vengono raccolti e trattati da Cittalia, in qualità di	
	Stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai	
	fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità	
	amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini	
	dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla	
	normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;	
	- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione	
	appaltante ai fini della redazione e della stipula dell'Accordo e dei relativi Contratti	
	attuativi, per l'adempimento degli obblighi legali ad essi connessi, oltre che per la	
	gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dei contratti stessi.	
	3. Base giuridica e natura del conferimento	
	Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli	
	obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica	
	pubblica. La base giuridica, pertanto, è l'adempimento di un obbligo legale. Il rifiuto	
	di fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda	
	dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la	
	sua esclusione o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare	
	l'Accordo.	
	4. Natura dei dati trattati	
	I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente	
	natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a	
	condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE,	
	limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti	

	dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e	
	dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie	
	particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.	
	5. Modalità del trattamento dei dati	
	Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei,	
	informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a	
	ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica,	
	divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale	
	o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.	
	6. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati	
	I dati saranno trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il	
	procedimento di gara, dal personale di altri uffici della Stazione appaltante stessa che	
	svolgono attività ad esso attinente e potranno essere:	
	- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino	
	attività di consulenza o assistenza alla Stazione appaltante in ordine al procedimento	
	di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;	
	- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione di	
	aggiudicazione;	
	- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di	
	gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;	
	- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto	
	dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.	
	- in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza	
	amministrativa il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la	
	documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi,	
	ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.cittalia.it , sezione	

	“Amministrazione Trasparente- Bandi di Gara e Contratti” e sulla pagina	
	https://cittalia.acquistitelematici.it .	
	Periodo di conservazione dei dati	
	Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del	
	Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.	
	7. Diritti del concorrente/interessato	
	Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal	
	concorrente alla Stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di	
	cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha: i) il diritto	
	di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un	
	trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati	
	personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i	
	destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo	
	di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il	
	diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o,	
	ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al	
	loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di	
	cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei	
	diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è	
	soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità	
	giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante	
	apposito reclamo, ricorso o segnalazione.	
	8. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati	
	Titolare del trattamento è Cittalia con sede legale, in Roma, Via delle Quattro	
	Fontane n. 116. Per l’esercizio dei diritti previsti dal Capo III del Reg. UE 679/16 la	

	richiesta potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata scrivendo al	
	DPO, Avv. Silvano Mazzantini, dpo@pec.cittalia.it.	
	Responsabile esterno del trattamento dei dati relativamente alla procedura di gara	
	di appalto è il Gestore della Piattaforma gare telematiche, DigitalPA S.r.l.	
	9. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la	
	sottoscrizione dell’Accordo e dei relativi Contratti attuativi, il legale rappresentante	
	pro tempore dell’aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei	
	dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Si impegna, inoltre, ad adempiere	
	agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone	
	fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di	
	affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche	
	giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.	
	Tutte le attività dovranno essere eseguite oltre che nel pieno rispetto della normativa	
	in materia di privacy sopra citata, anche in conformità a quanto in dettaglio specificato	
	nella nomina a Sub-responsabile del Trattamento.	
	Articolo 29	
	Comunicazioni tra le Parti	
	3. Le notifiche e le comunicazioni tra le Parti relative ai termini ed agli adempimenti	
	contrattuali od a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data	
	certa vanno effettuate a mezzo pec ai seguenti indirizzi:	
	per CITTALIA: cittalia@pec.cittalia.it , ad eccezione delle comunicazioni dei casi di	
	“data breach” che vanno inoltrate direttamente all’indirizzo del Titolare del	
	trattamento (presidente@cittalia.it), del Preposto al trattamento	
	(direzione@cittalia.it) e al DPO dpo@cittalia.it;	
	per il Contraente: dataram@pec.dambrogio.it	

4. E' onere di ciascuna Parte interessata comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, rinunciando espressamente, in caso contrario, a ogni contestazione sul punto.

Articolo 30

Spese contrattuali

1. Il presente Accordo quadro e i Contratti attuativi di importo superiore a 40.000,00 euro sono stipulati in forma di scrittura privata, con modalità elettronica.
2. Tutte le spese e gli oneri, ivi compresi quelli fiscali, relativi alla stipula dell'Accordo sono a carico dell'Aggiudicatario.
3. L'Aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del MIT, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere a Cittalia le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione per l'importo di **1.765,89** (euro millesettecentosessantacinque/89), iva esclusa.

Articolo 31

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Aggiudicatario e Cittalia, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo quadro e del/i singolo/i Contratto/i attuativo/i o, comunque, a questi connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 32

Documenti che fanno parte dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi

1. Fanno parte del presente Accordo e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti di Cittalia, i seguenti documenti:

	• Bando di gara;	
	• Disciplinare di gara e relativi allegati;	
	• Capitolato descrittivo e prestazionale;	
	• Offerta tecnica ed economica dell'Aggiudicatario;	
	• Patto d'integrità;	
	• Polizza fidejussoria n. 430651200 per la garanzia definitiva;	
	• dichiarazione del conto corrente dedicato.	
	2. Tali documenti devono intendersi, altresì, parte integrante anche di tutti i	
	contratti esecutivi che saranno stipulati in esecuzione dell'Accordo.	
	Letto, approvato e sottoscritto digitalmente	
	Le Parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle	
	obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole e dichiarano di approvare	
	specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le	
	clausole inserite negli articoli:	
	Sez. I: 3 (Durata); 4 (Importo massimo, corrispettivo e clausola di revisione dei prezzi);	
	5 (Obblighi dell'Aggiudicatario);	
	Sez. II: 7 (Durata); 9 (Obblighi dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali); 13 (Gestione delle risorse nel corso dell'appalto specifico); 14 (livelli di	
	servizio, inadempienze contrattuali e penalità); 15 (Sospensione del Servizio); 16	
	(Verifiche e controlli); 17 (Corrispettivi e modalità di pagamento); 18 (tracciabilità dei	
	flussi finanziari);	
	Sez. III: 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 20 (Responsabilità); 21	
	(Obblighi di riservatezza e condotta); 22 (Brevetti industriali e diritti d'autore); 23	
	(Proprietà dei prodotti in genere); 24 (Subappalto); 25 (Divieto di cessione	
	dell'Accordo quadro e dei Contratti attuativi); 26 (Recesso); 27 (Risoluzione); 30	

(Spese contrattuali); 31 (Foro competente); 32 (Documenti che fanno parte dell'Accordo quadro).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Firmato digitalmente da: FERRONI EZIO
Data: 07/09/2023 10:32:50



Matteo
Biffoni
Cittalia
Presidente
06.09.2023
18:17:16
GMT+01:00

*Copia conforme all'originale firmato digitalmente